

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	553
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	553
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (2477)	553
PRESIDENTE	553
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	555

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Forà, Aldovino, Minasi, Franzo, Aimi e Aldisio sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Albarello, Cacciatore, Zanotti, Berloffia e De Marzi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico », già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 3 ottobre 1956, ed i cui articoli sono già stati discussi ed approvati con modifiche della nostra Commissione nella precedente seduta del 24 ottobre.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, al termine di tale seduta venne rinviata la votazione a scrutinio segreto, in attesa del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) sulle conseguenze finanziarie.

Comunico che tale Commissione ha espresso, nella seduta odierna, parere favorevole. Pertanto, procederemo alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento.

La seduta comincia alle 9.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

È approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pecoraro e Sangalli.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

Do lettura, per memoria, degli articoli del disegno di legge, come sono stati approvati nella precedente seduta del 24 ottobre 1956

ART. 1.

È autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il potenziamento, il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:

a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali;

b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;

d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonché per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge.

ART. 2.

Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone il programma generale, mentre, sulla base di questo, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

predispone i piani degli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale.

Nulla è innovato alle norme vigenti circa i piani profilattici e, in generale, circa la competenza degli organi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 3.

È autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;

b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi con preferenza a produttori singoli od associati, nonché ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario e di lire 1 miliardo dallo stanziamento del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Se non vi sono osservazioni, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

Votazione segreta.¹

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2477, approvato nella precedente seduta del 24 ottobre 1956, di cui ho dato testé lettura.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico » (2477).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bertone, Bianco, Biasutti, Bolla, Bonomi, Cacciatore, Calasso, Compagnoni, Corbi, Daniele, De Marzi, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fogliazza, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Guerrieri Emanuele, Marenghi, Marilli, Pavan, Pirastu, Rosati, Sampietro Giovanni, Sansone, Scarascia, Sodano, Stella, Truzzi, Zanon, Zannotti.

Sono in congedo:

Pecoraro e Sangalli.

La seduta termina alle 11,25

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI